SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 dicembre 2005, n. **274.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITA'

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro di seguito denominati "Parti Contraenti";

ANIMATI dal desiderio di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due Paesi;

NELL'INTENTO di incrementare ed armonizzare le loro attività congiunte nel combattere il crimine;

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità organizzata in ogni settore colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata;

RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988, la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite per la soppressione delle diverse forme di terrorismo e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi;

RISPETTANDO la sovranità di entrambi gli Stati;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti in materia, si impegnano a compiere ogni attività al fine di intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni.
In particolare, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito indicati:

a) criminalità organizzata;
b) traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) terrorismo;
d) immigrazione illegale e tratta di esseri umani;
e) traffico illecito di opere culturali e storiche;
f) produzione illecita e traffico di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
g) riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
h) falsificazione e spaccio di denaro, valori, carte di credito o di pagamento, nonché di certificati e brevetti industriali;
i) reati assicurativi;
l) reati informatici, compresi quelli commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
m) sfruttamento sessuale di persone, in particolare dei minori, ed altre illecite attività sessuali.

Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Articolo 2

Nell'ambito delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e delle proprie competenze, in conformità con le Convenzioni elaborate ed emendate dalle Nazioni Unite, le due Parti Contraenti svolgeranno attività di cooperazione nei seguenti settori per prevenire e combattere la produzione, il traffico illecito e lo spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori:

a) scambio di informazioni sugli attuali e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, sulle tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
b) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti Contraenti nell'ambito della cooperazione di cui al presente articolo, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".

Articolo 3

Nel quadro delle rispettive leggi nazionali, in materia di prevenzione e lotta al terrorismo, la cooperazione si effettuerà attraverso:

a) il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti le tecniche, i "modus operandi", le attività criminali e le strutture organizzative comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonché sui singoli soggetti sospettati di appartenere a tali gruppi;
b) scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalità di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali , ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite nel correlativo circuito finanziario;
c) costante aggiornamento dello stato della minaccia terroristica.

Articolo 4

Al fine di prevenire e combattere i reati connessi con l'immigrazione illegale e con la tratta di esseri umani, gli organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo:

a) procederanno allo scambio di informazioni e dati relativi a:
   1) flussi di immigrazione clandestina;
   2) modalità di viaggio e itinerari utilizzati;
   3) produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi;
   4) attività, composizione, metodi e strategie dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani.
b) comunicheranno tempestivamente, attraverso i canali Interpol o *il sistema di allertamento rapido (Early Warning System) del Centro di Informazione, Riflessione e Scambio sulle Frontiere e sull'Immigrazione dell'Unione Europea (Gruppo CIREFI)*, qualsiasi notizia relativa ad imbarcazioni sospettate di trasportare immigrati clandestini;
c) procederanno allo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nonché allo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonché impronte di timbri;
d) realizzeranno, mediante il coinvolgimento dei diversi enti ed amministrazioni interessati e nel rispetto delle vigenti norme internazionali, forme di collaborazione operative in mare per il monitoraggio e il controllo delle navi sospettate di trasportare immigrati clandestini.

Inoltre, le Parti Contraenti concordano che in questo ambito di cooperazione rafforzata nella lotta contro l'immigrazione clandestina, la Repubblica di Cipro metterà gli impianti di uno dei suoi porti (da stabilirsi in un secondo tempo) a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare o a Forze di Polizia in modo da rendere possibile il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo Orientale. Le modalità di questa speciale agevolazione saranno concordate nei loro dettagli nelle disposizioni di un Accordo separato, che sarà concluso in una data successiva.

Articolo 5

Ai fini dell'individuazione e del perseguimento dei reati, gli organi competenti delle Parti Contraenti all'esecuzione dell'Accordo:

a) si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura delle organizzazioni e dei gruppi criminali, sulle leggi violate, sulle misure prese nonché su qualsiasi altra notizia utile alle indagini;
b) su richiesta di una delle Parti potranno essere adottate misure operative e altre misure autorizzate dalla normativa nazionale della Parte Contraente richiesta;
c) si informeranno sulle rispettive esperienze, sulle tecniche d'investigazione, sull'applicazione dei metodi di lavoro;
d) si scambieranno esperti in materia di criminalità organizzata per lo studio delle più recenti innovazioni sulle tecniche criminali nonché sulle attrezzature e sui metodi usati per combattere la criminalità;
e) si scambieranno informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine agli intestatari ed usuari delle utenze telefoniche, sia di tipo fisso che mobile, connesse alle attività della criminalità organizzata.

Inoltre la cooperazione tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti includerà:

a) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative relative agli atti criminali descritti nel presente Accordo;
b) lo scambio di informazioni sui proventi derivanti da tali atti criminali;
c) lo scambio di informazioni sulle persone scomparse o ricercate;
d) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.

Articolo 6

Gli organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo, garantiranno la protezione delle informazioni, in conformità con le proprie legislazioni nazionali e con le modalità di cui all'articolo 8.

In caso di divulgazione o rischio di divulgazione di informazioni riservate ciascuna Parte Contraente informerà immediatamente l'altra Parte circa l'evento e le circostanze

rilevanti. La notifica dovrebbe includere le conseguenze dell'evento e le misure adottate per prevenire future divulgazioni.

Articolo 7

I documenti e i dati consegnati ai sensi del presente Accordo possono essere trasferiti ad un Paese terzo solo con l'approvazione dell'Autorità competente della Parte Contraente che li ha forniti.

Articolo 8

I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre Autorità unicamente previa autorizzazione scritta della parte Contraente che li aveva comunicati.

Articolo 9

Sono competenti per l'esecuzione del presente Accordo Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Cipro.

Per l'attuazione concreta del presente Accordo, la Parte italiana indica quali organi competenti il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno per gli aspetti criminali e il Servizio Relazioni Internazionali dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno per gli altri aspetti del presente Accordo, la Parte cipriota indica il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico, la Polizia di Cipro, Il Ministero dell'Interno e il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte.

Gli organi competenti per l'esecuzione del presente accordo si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto, mediante scambio di note.

Nel caso di variazione di competenze o di denominazioni delle Autorita' indicate nel presente Accordo, le Parti Contraenti ne daranno comunicazione tramite i canali diplomatici.

Articolo 10

In assenza di altre intese, le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra le Parti Contraenti avverranno in lingua inglese.

Articolo 11

Al fine di promuovere e monitorare la cooperazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Congiunta. Le Parti Contraenti si notificheranno i membri designati per la Commissione Congiunta attraverso i canali diplomatici.

La Commissione congiunta terrà delle riunioni, quando necessario, su iniziativa di una delle Parti Contraenti. La Commissione terrà le sue riunioni alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.

Articolo 12

Ciascuna Parte Contraente può rifiutare in tutto o in parte o può subordinare l'esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui tale richiesta limiti la propria sovranità nazionale, metta in pericolo la propria sicurezza o i propri interessi fondamentali, o violi le proprie leggi nazionali.

Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dalle Parti Contraenti..

Articolo 14

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante diretti contatti tra le competenti Autorità delle Parti Contraenti.

Qualora non si raggiunga un accordo, eventuali controversie verranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15

Le eventuali spese sostenute per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo saranno a carico della Parte Contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute, a meno che le Parti Contraenti non decidano altrimenti.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno per via diplomatica l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avrà una durata illimitata salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico della droga, firmato a Roma il 15 marzo 1991, e il relativo Protocollo Aggiuntivo firmato a Nicosia il 4 maggio 1991, cesseranno di avere efficacia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nicosia, il 28 giugno 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DELL'INTERNO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E DELL'ORDINE PUBBLICO
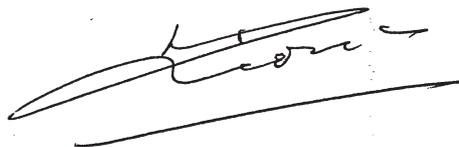
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON THE COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME AND OTHER FORMS OF CRIME

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Cyprus, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

INSPIRED by the wish to contribute to the development of bilateral relations between the two countries;

IN THE INTENT to increase and harmonize their joint activities in the fight against crime;

BEING AWARE that criminal phenomena linked to organized crime in all its aspects considerably affect both countries, jeopardizing public order and security as well as the welfare and physical integrity of their citizens;

ACKNOWLEDGING the importance of international cooperation in the fight against organized crime;

RECALLING the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961 as amended by the Protocol of 25 March 1972; the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971; the Council of Europe Convention on the Processing of Personal Data signed in Strasbourg on 28 January 1981; the Convention on Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988; Resolution no. 45/123 of the UN General Assembly dated 14 December 1990 concerning international cooperation in the fight against organized crime, as well as the Conventions adopted by the United Nations to suppress the various forms of terrorism, the UN Convention against Transnational Organized Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and related Protocols;

RESPECTING the sovereignty of both States;

HAVE agreed as follows:

Article 1

By this Agreement the Contracting Parties commit themselves to carry out, in conformity with their respective national legislation on this matter, any action in order to enhance their common efforts in the fight against crime in all its aspects.
In particular, the Contracting Parties agree that cooperation will be implemented in the following sectors:

a) organized crime;
b) illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
c) terrorist activities;
d) illegal immigration and trafficking in human beings;
e) illicit trafficking in items of cultural and historical heritage;
f) illicit production of and trafficking in weapons, explosives, toxic substances and radioactive materials;
g) laundering of money and other criminal proceeds;
h) counterfeiting of and traffic in money, securities, credit or payment cards as well as certificates and industrial patents;
i) insurance crimes;
j) computer crimes, including those committed by using the Internet and other means of communication;
k) sexual exploitation of persons and particularly minors, and other illicit sexual activities.

This Agreement does not include aspects of judicial assistance in penal matters and of extradition.

Article 2

In the framework of the legislation in force in both countries and of their capacities, complying with the Conventions worked out and amended by the United Nations, the Contracting Parties shall cooperate in the following fields in order to prevent and combat production of, illicit traffic in and promoting of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors:

a) exchange of information on all existing and new kinds of narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, raw materials and original plants, on market trends, techniques and experience acquired in the field of investigations and prevention of drug-related crimes, including border control;
b) exchange of experience and measures adopted to prevent the consumption of narcotic drugs and psychotropic substances.

Within the cooperation envisaged in this Article, the Contracting Parties commit themselves to resort to the technique of “controlled delivery”.

Article 3

In the framework of their respective national provisions in force to prevent and combat terrorism, cooperation shall be implemented through:

a) rapid exchange of detailed information on the techniques, "modus operandi", criminal activities and organizational structures of terrorist groups active on the territory of both countries, as well as on the individuals suspected of belonging to those groups;
b) exchange of information on the financing channels used by terrorist organizations, on the possible ways of capital re-investment and on their transnational links, also including the identification of natural and legal persons linked to such groups and parts of the related financial circuit;
c) constant updating of the terrorist threat.

Article 4

In order to prevent and counteract crime in the field of illegal immigration and trade in human beings the Contracting Parties' competent bodies for the implementation of this Agreement:

a) shall exchange information and data relating to:
   1. illegal immigration flows;
   2. travel modalities and used routes;
   3. production and use of forged travel documents and visa;
   4. activities, composition, methods and strategies of criminal groups engaged in facilitating illegal immigration and trade in human beings.
b) Shall timely communicate, through the Interpol channels or the EU CIREFI (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration) group Early Warning System, any information concerning vessels suspected of transporting illegal immigrants;
c) Shall exchange experiences in the field of migration flows management and enforcement of national provisions on aliens' entry and stay as well as of models of travel documents, visa and stamp impressions;
d) Shall establish, through the involvement of various interested bodies and administrations and in conformity with the international rules in force, operational forms of cooperation at sea in order to monitor and control the vessels suspected of transporting illegal immigrants.
e) Furthermore, the Contracting Parties agree that within this framework of enhanced cooperation in combating illegal immigration, the Republic of Cyprus will make available the facilities at one of his ports (to be designated at a later stage) to ships belonging to the Italian Navy and to Italian law enforcement agencies as well, in order to enable patrols of the High Seas in the Eastern Mediterranean. The modalities of this particular facilitation will be agreed upon in detail in the provisions of a separate Agreement that will be concluded at a later date.

Article 5

In order to detect and prosecute such crimes the Contracting Parties' competent bodies for the implementation of this Agreement:

a) Shall inquire about data concerning the people involved, the structure of criminal organizations and groups and the infringed laws, as well as about the adopted measures and any other information useful for the investigations;
b) On request of one Contracting Party operational measures and other measures authorized by the national legislation of the requested Contracting Party shall be adopted;
c) Shall inquire about their respective experiences, investigation techniques and working methods;
d) Shall exchange experts in the field of organized crime in order to study the most recent innovations on criminal techniques as well as on the equipment and methods used to fight against crime;
e) Shall exchange information on holders and users of both fixed and mobile telephone numbers related to the activity of organized crime that are useful for investigation purposes.

Furthermore, cooperation among the Contracting Parties' competent Authorities shall cover the following:
a) Exchange of information on legal provisions relating to the criminal acts envisaged by this Agreement;
b) exchange of information on proceeds deriving from such criminal acts;
c) exchange of information on missing or wanted persons;
d) organization of seminars and ad hoc training courses.

Article 6

The Contracting Parties' competent bodies for the implementation of this Agreement shall guarantee the protection of information, in compliance with their respective national legislation and the provisions provided for in article 8.

In case of disclosure or risk of disclosure of confidential information each Contracting Party shall immediately inform the other Contracting Party on the event and the relevant circumstances. The notification should include the consequences of the event and the measures adopted in order to prevent future disclosure.

Article 7

Documents and data transmitted under this Agreement may be forwarded to a third country only on approval by the competent bodies of the Contracting Party which have transmitted them.

Article 8

Personal data required in order to implement this Agreement, and communicated by the Contracting Parties, shall be processed and protected in compliance with national legislation on data protection.

Personal data communicated may be processed only by the competent Authorities for the implementation of this Agreement. Personal data may be retransmitted to other Authorities only upon previous written authorization by the Contracting Party which communicated them.

Article 9

The bodies competent for the implementation of this Agreement are the Ministry of Interior of the Italian Republic and the Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus.

To the purpose of the practical implementation of this Agreement, the Italian Party designates the International Police Cooperation Service of the Criminal Police Central Direction of the Ministry of Interior, as the competent body for criminal matters, and the Service for International Relations of the Police Force Planning and Coordination Office within the Ministry of Interior, as the competent body for the other aspects of this Agreement. The Cyprus Party designates the Ministry of Justice and Public Order, the Cyprus Police, the Ministry of Interior and the Customs and Excise Department.

The competent bodies for the implementation of this Agreement, shall indicate the Contact Points through exchange of letters.

In case of any change in the competence, or name of any authority, the Contracting Parties shall inform each other through diplomatic channels.

Article 10

In the absence of other agreement, the English language shall be used for communication and exchange of information between the co-operating authorities.

Article 11

In order to facilitate and enhance cooperation under this Agreement, the Contracting Parties shall set up a Joint Committee. The Contracting Parties shall notify each other the names of the designated members of the Joint Committee, through diplomatic channels.

The Joint Committee will convene, when necessary, meetings on initiative by a Contracting Party. The meetings of the Joint Committee will be held alternately in the Italian Republic and in the Republic of Cyprus.

Article 12

Each Contracting Party may reject in the whole or in part a request of assistance or cooperation, or make its execution subject to conditions, if this request restricts its own national sovereignty, jeopardize its security or main State interests, or infringes its national legislation.

Article 13

This Agreement shall not affect the obligations deriving from bilateral or multilateral international treaties concluded by the Contracting Parties.

Article 14

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by means of direct contacts between the competent Authorities of the Contracting Parties.

If an agreement has not been reached, any dispute shall be settled through diplomatic channels.

Article 15

Any expense that occurred in implementing the provisions of this Agreement shall be borne by the Contracting Party on the territory of which these expenses occurred, unless otherwise decided by the Contracting Parties.

Article 16

This Agreement shall enter into force at the date of the receipt of the second of the two notes, by which the Contracting Parties shall notify each other by diplomatic channels their compliance with the internal procedures, and shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Party denounces it to the other Party by a written notification at least six months before.

Upon entry into force of this Agreement, the Cooperation Agreement between the Republic of Italy and the Republic of Cyprus on the fight against terrorism, organized crime and illicit drug trafficking, signed in Rome on Marci 15, 1991, and the Additional Protocol signed in Nicosia on May 4, 1991 shall cease to be effective.
In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by the respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at NICOSIA , on 28 June 2002 in two copies each in Italian, Greek and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English test shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
THE MINISTER OF INTERIOR

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS
THE MINISTER OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3169):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 22 ottobre 2004;

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 2004, con pareri delle Commissioni lª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª della commissione speciale in materia d'infanzia e di minori e della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 aprile 2005;

Relazione scritta annunciata il 21 aprile 2005 (atto n. 3169-*A*) relatore sen. SODANO;

Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2005;

Camera dei deputati (atto n. 5861):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 2005 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, XII;

Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2005 ed il 13 ottobre 2005;

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22 novembre 2005.

05G0296

LEGGE 9 dicembre 2005, n. **275.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 547.780 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 561.550 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania, qui di seguito denominati le Parti contraenti,
ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della tecnica, della cultura dell'educazione e delle scienze;
SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;
CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuisca ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e rumeno;
CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;
IN ACCORDO con l'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki,1 agosto 1975) ,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica.

Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo sia regionale, le due Parti contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.

Articolo 2
Settori di collaborazione

Ciascuna delle Parti contraenti svilupperà e favorirà particolarmente:

a) la cooperazione nei campi della tecnica, della cultura, dell'istruzione, delle scienze;
b) la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
c) gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
d) la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, d'educazione e di ricerca scientifica dei due Stati.

Articolo 3

Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore educativo stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

a- l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente;

b- la collaborazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte contraente;

c- lo sviluppo degli scambi d'informazione di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;

d- la cooperazione nei metodi didattici;

e- la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari e postuniversitari;

f- gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti;

g- lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 4

Collaborazione artistica

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale ed artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza e all'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse si sforzeranno di promuovere, in particolar modo,

a- l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei più svariati settori: letteratura, arti plastiche, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema, audiovisivo, televisione, radio ed altre aree della cultura;

b- l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;

c- la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.

Inoltre, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 11, potrà predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocità, l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

Articolo 5

Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

Le Parti contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonchè lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Articolo 6

Patrimonio culturale

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la cooperazione nel campo del restauro, tutela e conoscenza del patrimonio culturale e naturale e della promozione della qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee.

Articolo 7

Istituti di Cultura

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà l'attività degli Istituti di cultura esistenti o che verranno aperti dall'altra Parte e favorirà il loro funzionamento in accordo alla legislazione vigente.

Articolo 8

Settore giovanile

Ciascuna delle Parti incoraggerà la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attività fisiche e sportive.

Articolo 9

Collaborazione scientifica

Le Parti contraenti rafforzeranno i loro scambi nel settore scientifico e tecnologico soprattutto per ciò che atterrà le scienze esatte ed applicate. La cooperazione nel quadro del presente Accordo può prendere le forme seguenti:

a- scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti, e di esperti;

b- organizzazione di colloqui, seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;

c- ricerche comuni su progetti interessanti le due Parti contraenti;

d- scambi di documentazione scientifica e tecnica.

La realizzazione di questa cooperazione avverrà nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali delle Parti relativi alla proprietà intellettuale ed industriale.

Articolo 10

Collaborazione con Enti territoriali e Regioni

Le Parti contraenti si impegnano a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni interne ai rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 3,4,6,8 e 9.

Articolo 11

Commissione mista

In vista dell'applicazione del presente Accordo, verrà costituita una Commissione mista culturale, tecnica educativa e scientifica che si riunirà in date concordate attraverso i canali diplomatici, alternativamente in Italia e in Romania.

Questa Commissione mista, sarà presieduta dai capi delle due delegazioni. Essa stabilirà un programma di cooperazione, che contenga i principi generali e le disposizioni particolari di questa cooperazione e che preveda, al bisogno, gruppi di lavoro specifici ed incontri intermedi.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Articolo 13

Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per scambio di Note tramite via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure previste all'art.12.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bucarest il 21.10.2003, in 2 originali, in lingua italiana e in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA ROMANIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Paolo Maria Napolitano
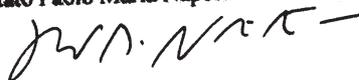
Acord de colaborare culturală şi ştiinţifică între Guvernul Republicii Italiene şi Guvernul României

Guvernul Republicii Italiene şi Guvernul României, denumite în continuare „Părţi contractante",
ANIMATE de dorinţa reciprocă de a promova colaborarea dintre cele două state în domeniile culturii, educaţiei, ştiinţei şi tehnicii;
STIMULATE de dorinţa de a dezvolta şi intensifica legăturile de prietenie dintre cele două ţări;
CONVINSE că schimburile şi colaborarea în domeniile mai sus menţionate contribuie la o cunoaştere reciprocă şi o mai bună înţelegere între popoarele italian şi român;
CONVINSE, de asemenea, că schimburile şi colaborarea prevăzute pot fi dezvoltate ulterior prin înţelegeri între unităţi administrativ - teritoriale interne din cele două state;
LUÂND IN CONSIDERAŢIE Actul Final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Helsinki, 1 august 1975),

Au convenit după cum urmează:

Articolul 1
Finalitatea

Scopul prezentului Acord este acela de a realiza programe şi activităţi comune în măsură să încurajeze colaborarea culturală şi ştiinţifică.

Conştiente de dezvoltarea tot mai intensă a integrării atât la nivel european, cât şi regional, Părţile contractante se angajează să caute forme de colaborare şi în domeniul programelor Uniunii Europene, cu scopul de a încuraja o participare adecvată la aceste programe.

Articolul 2
Domeniile de colaborare

Fiecare dintre Părţile contractante va dezvolta şi va încuraja îndeosebi:

a) cooperarea din domeniile culturii, învăţământului, ştiinţelor şi tehnicii;
b) cooperarea în domeniul bibliotecilor, librăriilor şi al arhivelor;
c) schimburile de artişti, cadre universitare, oameni de ştiinţă, experţi şi cercetători;
d) colaborarea dintre instituţiile culturale şi universitare, precum şi dintre cele în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice din cele două state.

Articolul 3

Colaborarea în domeniul învăţământului

Părţile contractante vor încuraja cooperarea în sectorul educativ, stimulând o mai bună înţelegere şi o mai profundă cunoaştere a artei, culturii şi patrimoniului cultural al celor două state. Aceasta va cuprinde:

a- învăţarea limbii, literaturii şi culturii statului celeilalte Părţi contractante;

b- colaborarea pentru formarea de profesori care predau limba statului celeilalte Părţi contractante;

c- dezvoltarea schimburilor de informaţii, de publicaţii ştiinţifice şi pedagogice în sectorul învăţării limbilor celor două state;

d- colaborarea cu privire la metodele didactice;

e- acordarea de burse studenţilor la studii universitare şi post-universitare, în funcţie de propriile resurse financiare;

f- schimburi şi contacte directe între instituţiile de învăţământ, în special prin înfrăţiri, precum şi între profesori;

g- dezvoltarea colaborării dintre organismele universitare, prin intensificarea proiectelor inter-universitare, schimbul de cadre didactice şi cercetători şi realizarea în comun de cercetări asupra unor teme de interes reciproc.

Articolul 4

Colaborarea artistică

Fiecare dintre Părţile contractante va încuraja orice formă de schimb cultural şi artistic în scopul unei mai bune cunoaşteri reciproce şi al apropierii celor două state. In acest scop, ele se vor strădui să promoveze în mod deosebit:

a- organizarea de manifestări culturale şi artistice în sectoarele cele mai diverse: literatură, arte plastice, arhitectură, arte scenice, muzică, dans, teatru, cinema, audiovizual, televiziune, radio şi alte domenii ale culturii;

b- organizarea de întâlniri, sesiuni, ateliere comune şi festivaluri în diferitele domenii artistice;

c- traducerea şi editarea operelor literare şi ştiinţifice, şi în special a celor din domeniul ştiinţelor umane şi sociale.

In plus, Comisia Mixtă, prevăzută la Articolul 11, va putea să avanseze propuneri menite să încurajeze, pe bază de reciprocitate, accesul studenţilor, al profesorilor şi cercetătorilor în muzee şi situri culturale de importanţă naţională, pe teritoriul celor două state.

Articolul 5

Colaborare pentru combaterea traficului ilicit de opere de artă

Părţile contractante vor promova o strânsă cooperare în acţiuni de prevenire şi combatere a traficului ilicit cu opere de artă, bunuri culturale, piese arheologice, documente şi alte obiecte de interes istoric, artistic şi demo-etno-antropologic, ca şi schimbul de informaţii între organele de poliţie cu scopul de a combate activitatea criminală legată de comerţul ilicit cu opere de artă.

Articolul 6

Patrimoniul cultural

Fiecare dintre Părţile contractante va încuraja cooperarea în domeniul restaurării, al îngrijirii şi cunoaşterii patrimoniului cultural şi natural şi al promovării calităţii arhitecturii, urbanismului şi artei contemporane.

Articolul 7

Institutele de Cultură

Fiecare dintre Părţile contractante va încuraja activitatea Institutelor de Cultură existente sau care vor fi deschise de cealaltă Parte şi va crea condiţii propice funcţionării lor, în acord cu legislaţia statului său în vigoare.

Articolul 8

Sectorul tineretului

Fiecare Parte contractantă va încuraja colaborarea şi schimburile din domeniul tineretului, al activităţilor fizice şi sportive.

Articolul 9

Colaborarea ştiinţifică

Părţile contractante vor întări schimburile în domeniul ştiinţific şi tehnologic, şi în special în cel al ştiinţelor exacte şi aplicate. Colaborarea în cadrul prezentului Acord poate să capete următoarele forme:

a- schimbul de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti, experţi;
b- organizarea de colocvii, seminarii, conferinţe ştiinţifice şi tehnologice;
c- cercetări comune asupra unor proiecte de interes pentru cele două Părţi contractante;
d- schimbul de documentaţie ştiinţifică şi tehnică.

Realizarea acestei cooperări va avea loc cu respectarea legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale la care cele două state sunt Părţi.

Articolul 10

Colaborarea între unităţi administrativ - teritoriale

Părţile contractante se angajează să încurajeze schimburile şi colaborările prevăzute la articolele 3, 4, 6, 8 şi 9 între unităţile administrativ-teritoriale din statele celor două Părţi contractante.

Articolul 11

Comisia mixtă

In vederea aplicării prezentului Acord, se va constitui o Comisie Mixtă culturală, educativă, ştiinţifică şi tehnică care se va întruni la date ce vor fi convenite pe căi diplomatice, alternativ în Italia şi România.

Această Comisie Mixtă va fi prezidată de şefii celor două delegaţii. Ea va stabili un program de cooperare, care să conţină principiile generale şi dispoziţii

speciale ale acestei cooperări şi care să prevadă, la nevoie, grupuri de lucru specifice şi întâlniri intermediare.

Articolul 12
Intrarea în vigoare

Prezentul Acord va intra în vigoare la data primirii celei de-a doua notificări prin care Părţile contractante îşi vor comunica oficial îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Articolul 13
Durata şi valabilitatea

Prezentul Acord va avea durată nelimitată.

Fiecare dintre Părţile contractante va putea să-l denunţe în orice moment pe căi diplomatice. Efectele denunţării se vor produce la şase luni de la primirea notificării de denunţare. Denunţarea nu va afecta efectuarea programelor în curs de desfăşurare convenite în perioada de valabilitate a prezentului Acord, cu excepţia cazului când Părţile contractante vor hotărî în mod diferit.

Prezentul Acord poate fi modificat de comun acord prin schimb de Note, pe cale diplomatică. Modificările astfel convenite vor intra în vigoare conform articolului 12.

Drept pentru care, subsemnaţii Reprezentanţi, deplin autorizaţi de Guvernele respective, au semnat prezentul Acord.

Semnat la Bucureşti în data 21.10.2003, în două exemplare originale, fiecare în limba italiană şi în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII ITALIENE	PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Paolo Maria Napolitano
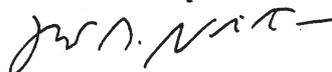
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3170):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 22 ottobre 2004;

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 novembre 2004, con pareri delle Commissioni lª, 5ª, 7ª, e parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 novembre 2004 e il 9 febbraio 2005;

Relazione scritta annunciata il 15 febbraio 2005 (atto n. 3170-*A*) relatore sen. PROVERA;

Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2005;

Camera dei deputati (atto n. 5862):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 2005 con pareri delle Commissioni I, V, VII, X e parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 2005 ed il 13 ottobre 2005;

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22 novembre 2005.

05G0297

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. **1** *(Raccolta 2006)*.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in cui l'elettore è iscritto o, nel caso di cui al comma 6, della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora diversa dal domicilio abituale, espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 2.

Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.

3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.

4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.

5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, è avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed è svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.

6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di € 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:

a) per € 1.140.018 a valere sui fondi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002;

b) per € 1.500.000 a valere sul fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento del progetto «programma di Governo» di cui all'allegato *A* del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, sono ridotte di pari importo;

c) per € 1.980.704 a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 aprile 2004, n. 90, già previsti dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e già preordinati al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003;

d) per € 20.000.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine il fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla citata norma è ridotto di pari importo;

e) per € 10.000.000, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella *A* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quota relativa al Ministero dell'interno.

Art. 3.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 3 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*

STORACE, *Ministro della salute*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 5914 del 22 novembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale di Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione distaccata di Siracusa, ubicato in via Ruggero Settimo n. 4 - Siracusa, determinato dalla necessità di procedere, di concerto con i locali Ufficio del Genio civile e Soprintendenza ai monumenti, dislocati nella medesima sede, ad un conclusivo intervento di disinfestazione e derattizzazione dello stesso;

Vista la nota n. 6361 del 12 dicembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Siracusa per i giorni 9 e 10 dicembre 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa è accertato per i giorni 9 e 10 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A00008

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1147 del 18 novembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Siracusa, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Ruggero Settimo n. 4 - Siracusa, determinato dalla necessità di procedere, di concerto con i locali Ufficio del Genio civile e Soprintendenza ai monumenti, dislocati nella medesima sede, ad un conclusivo intervento di disinfestazione e derattizzazione dello stesso;

Vista la nota n. 11 del 12 dicembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Siracusa ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 9 e 10 dicembre 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Siracusa è accertato per i giorni 9 e 10 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A00009

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1615 del 18 novembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Agrigento, ha comunicato la previstione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in viale Cannatello «Villaggio Mosè» - Agrigento, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1768 del 12 dicembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Agrigento ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 7 dicembre 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Agrigento è accertato per il giorno 7 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A00007

MINISTERO DELL'INTERNO

Sentenza del 22 settembre 2005 del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, sul ricorso n. 297/05, proposto da Castellana Pietro e Cordos Elena contro il Ministero dell'interno per l'annullamento dell'articolo 31, comma 2, del regolamento di attuazione in materia di immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati: Vincenzo Borea, Presidente; Enzo Di Sciascio, Consigliere, relatore; Oria Settesoldi, Consigliere, ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 297/2005 proposta da Castellana Pietro e Cordas Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Muriti e Davide Benvegnù, ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Trieste, via Timeus, 4, come da mandato a margine del ricorso;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria *ex lege;*

Per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore della provincia di Gorizia datato 13 luglio 2005 di diniego di concessione del nulla-osta al rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente Castellana a favore della ricorrente cittadina romena Cordas;

Visto il ricorso, notificato il 22 luglio 2005 e ritualmente depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visti i motivi aggiunti di gravame, notificati il 30 agosto 2005 e depositati il 31 agosto 2005;

Per l'annullamento dell'art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 22 settembre 2005 i difensori delle parti costituite;

Rilevato che sussistono le condizioni per la decisione nel merito del ricorso in forma semplificata;

Considerato che i ricorrenti deducono, con i motivi originari del ricorso, l'illegittimità dell'impugnato diniego del nulla-osta al visto d'ingresso al lavoro nei confronti della Cordas, in quanto adottato in applicazione dell'art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che recita:

«Il Questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un procedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione»;

che, a loro avviso, tale norma dovrebbe ritenersi incostituzionale per gli stessi motivi per i quali, con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 18 febbraio 2005, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 1, ottavo comma, lettera *c)* del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 e l'art. 33, settimo comma, lettera *c),* della medesima legge;

che quindi, in questo, come in quel caso, la norma regolante la fattispecie fa derivare automaticamente l'impossibilità, per i lavoratori extracomunitari, di ottenere le autorizzazioni che consentano loro di fare ingresso e lavorare nel territorio dello Stato, dalla semplice denuncia per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 C.p.p., senza alcuna valutazione della sua fondatezza o della pericolosità sociale del soggetto;

che inoltre, nella presente vicenda, si fanno derivare sul cittadino extracomunitario innocente le conseguenze di denunzie nei confronti del suo datore di lavoro;

che, di conseguenza, la disposizione regolamentare oggetto di gravame dovrebbe essere disapplicata, in quanto contraria a Costituzione e, di conseguenza dovrebbe essere annullato il conseguenziale provvedimento di diniego di nulla-osta;

che tale ultimo atto sarebbe altresì immotivato;

Rilevato che, con i motivi aggiunti di gravame, si è richiesto, in via subordinata, nel caso in cui questo TAR non ritenesse sussistenti gli estremi per la disapplicazione dell'art. 31 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di impugnare la citata norma regolamentare e di chiederne l'annullamento, per i motivi già esposti, con conseguente travolgimento del provvedimento questorile attuativo già oggetto di gravame;

Dato atto della costituzione in giudizio dell'amministrazione che, con successiva memoria, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto diretti contro una disposizione regolamentare, che non costituisce atto nuovo, connesso a quelli impugnati, ma già noto e ha rilevato che, del resto, non potrebbe nemmeno essere disapplicata, come richiesto con il ricorso originario, non vertendosi in materia di diritti soggettivi;

Osservato che l'eccezione, diretta nei confronti dei motivi aggiunti, non coglie nel segno, in quanto, essendo stato comunicato ai ricorrenti l'atto di diniego impugnato, che radica l'interesse a gravarsi nei confronti della presupposta norma regolamentare, in data 14 luglio 2005, essi sono stati notificati, tenuto conto della sospensione feriale, entro il termine per la proposizione del ricorso originario;

Rilevato invero che, in pendenza di detto termine, è sempre possibile integrare con altre le censure già dedotte, che sono, in questo caso, sempre ricevibili (cfr. CDS IV Sez. 27 luglio 1987, n. 455; VI Sez. 31 ottobre 1978, n. 1120; TAR Puglia, Sez. staccata di Lecce 16 novembre 2000, n. 3593), censure che possono riguardare anche determinazioni non nuove, ma già note al momento della notificazione del ricorso originario, purché il termine per impugnarle non sia decorso, come per l'appunto avviene nel presente caso;

Ritenuto, in adesione su questo punto alle deduzioni della P.A. che la norma regolamentare impugnata non sia disapplicabile, vertendosi non in materia di diritti soggettivi ma di interesse legittimi pretensivi, onde la decisione del giudice amministrativo va assunta nell'ambito della sua giurisdizione generale di legittimità, ove non è consentito altro rimedio se non l'annullamento dell'atto lesivo, e di quelli ad esso necessariamente presupposti, purché tempestivamente impugnati;

Che peraltro essa ben può e deve essere annullata, in quanto si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, dal momento che il citato art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 vincola il Questore ad esprimere parere contrario al rilascio del nulla-aosta all'ingresso e al soggiorno del lavoratore extracomunitario, qualora il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 C.p.p. (o dal testo unico sull'immigrazione) e non risulti concluso favorevolmente il relativo procedimento penale o sia stata applicata una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso gli effetti della riabilitazione;

Considerato, infatti, che, in tal modo, come giustamente osservano i ricorrenti, si collega ad una semplice denuncia, nemmeno sottoposta ad una valutazione discrezionale del singolo caso da parte della P.A., che è invece del tutto vincolata nelle sue determinazioni, l'impossibilità, per il datore di lavoro denunciato di assumere un lavoratore extracomunitario, pur in possesso dei necessari requisiti, e a quest'ultimo, che nemmeno ne è oggetto, di conseguire le autorizzazioni che gli consentano di fare ingresso nel territorio dello Stato e di esercitarvi un'attività;

Che tale inammissibile automatismo, che fa derivare conseguenze sfavorevoli per il destinatario di una denuncia senza alcuna verifica né da parte di un giudice, né da parte dell'autorità amministrativa circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto è già stato ritenuto contrastante con il principio di ragionevolezza dal giudice delle leggi in diverse fattispecie (cfr. Corte costituzionale 18 febbraio 2005, n. 78 cit.; 13 giugno 1997, n. 173);

Ritenuto, di conseguenza, assorbito ogni altro motivo, che il ricorso dev'essere accolto, con annulla-

mento di entrambi gli atti impugnati, sia della presupposta norma regolamentare sia del consequenziale atto applicativo;

Che le spese possono essere compensate;

Rilevato infine che l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 prescrive che, quando il decreto decisorio del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, di esso deve essere data pubblicità, nel termine di trenta giorni, da parte dell'Amministrazione interessata nelle medesime forme di pubblicazione dell'atto annullato;

Ritenuto che, per identità di *ratio*, tale disposizione ben possa e debba trovare applicazione anche nei confronti della sentenza che ha deciso un ricorso giurisdizionale nei casi, come il presente, in cui è stata annullata una norma regolamentare.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla l'art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e il conseguente provvedimento del Questore della provincia di Gorizia di diniego di nulla-osta del 13 luglio 2005.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla medesima autorità di provvedere, nel termine indicato, alla pubblicazione della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 22 settembre 2005.

Presidente: BOREA

Estensore: DI SCIASCIO

06A00016

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Lukāčovā Ingrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lukāčovā Ingrid, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medico conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abiitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitarie nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Lukāčovā Ingrid è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 12 giugno 1996 dalla II Facoltà di medicina dell'Università Carlo di Praga (Repubblica Ceca) alla sig.ra Lukāčovā Ingrid, cittadina italiana, nata a Preov (Repubblica slovacca) il 13 giugno 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Lukāčovā Ingrid è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: LEONARDI

06A00028

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Saturno Lamagna Domingo Nicolàs, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Saturno Lamagna Domingo Nicolàs cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea di quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Saturno Lamagna Domingo Nicolàs è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 3 novembre 1978 dalla «Universidad Central de Venezuela» Caracas (Venezuela) al sig. Saturno Lamagna Domingo Nicolàs, cittadino italiano, nato a Caracas (Venezuela) l'8 dicembre 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Saturno Lamagna Domingo Nicolàs è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, e 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: LEONARDI

06A00029

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Dietro le quinte Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dietro le quinte Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita in data 2 luglio 1999 con atto a rogito del notaio Saraceno Melchiorre di Verona, REA n. 298152, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa D'Agosto Tiziana, nata a Lamezia Terme il 25 maggio 1971, con studio in Verona, Stradone Porta Palio n. 64, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00032

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «P.M.I. Consulting Sud PSCRL», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «P.M.I. Consulting Sud PSCRL», con sede in Bari, costituita in data 8 ottobre 1996 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Carino di Monopoli (Bari), REA n. 352283, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Calderoni, nato a Bari il 23 luglio 1952, con studio in Taranto, via Minniti n. 144, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00030

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Efesto Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Recanati e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Efesto Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Recanati (Macerata), costituita in data 26 gennaio 2000 con atto a rogito del notaio dott.ssa Bracone Antonella Neroni Aita di Tolentino (Macerata), REA n. 148151, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Paoli Sabina, nata a Treia il 1° maggio 1969, con studio in Macerata, via A. Campanile n. 27, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00031

DECRETO 7 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Verniciatura Agostini piccola società cooperativa S.c.r.l.», in Tortona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Verniciatura Agostini piccola società cooperativa S.c.r.l.», con sede in Tortona (Alessandria), costituita in data 31 ottobre 2000 con atto a rogito del notaio dott.ssa Raffaella Ricaldone di Alessandria, REA n. 208760, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Grieco Pierpaolo, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1975, con studio in Torino, via D. Bertolotti n. 15, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00033

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Khaled Hammami, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda presentata il giorno 10 ottobre 2003, con la quale il Sig. Khaled Hammami cittadino tunisino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito nella sessione di luglio 1996 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso il «Liceo Ghassen» di Mahdia (Tunisia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuta il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/94, e cioè ai titoli «specificatamente orientati

all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al Sig. Khaled Hammami, cittadino tunisino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970 n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 26, come modificato dalla legge. 30 luglio 2002 n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00040

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Lebrigui Ahmed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Lebrigui Ahmed, cittadino marocchino, ha chiesto, il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 13 maggio 1996 a seguito di frequenza di apposito corso biennale professionale presso la «Ecole Polytechnique de la Coiffure Mixte» della città di Oued Zem (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/94, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Lebrigui Ahmed, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 25 dicembre 1970 n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 26, come modificato dalla legge. 30 luglio 2002 n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00041

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Jameel Zaki, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda presentata il giorno 18 maggio 2005 con la quale il sig. Jameel Zaki, cittadino pakistano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 10 maggio 1995 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la «Barber & Hair Association-Beauty & Hair Art College» di Lahore (Pakistan), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuta il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/94, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Jameel Zaki, cittadino pakistano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessano applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 26, come modificato dalla legge. 30 luglio 2002 n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00042

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Morchid Radouane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Morchid Radouane, cittadino marocchino, ha chiesto, il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 30 giugno 1994 a seguito di apposito corso biennale professionale presso la scuola «Ecole Technique de Coiffure et d'Esthetique» di Settat, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parruchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuta il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Morchid Radouane, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970 n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 26, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00043

DECRETO 20 dicembre 2005.

Modifica al decreto 31 maggio 2001, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Jana Kestrankova, del titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica Ceca, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Visto il proprio decreto 31 maggio 2001 con il quale si riconosceva il titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica Ceca ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica subordinatamente al superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale (esame orale) da svolgere presso la provincia di Roma;

Vista la nota della provincia di Roma del 4 luglio 2001 con la quale si comunicava l'esito negativo della predetta prova;

Visto che l'art. 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale prevede che in caso di esito non favorevole la prova può essere ripetuta;

Considerato inoltre che la Repubblica Ceca è entrata a far data dal 1° maggio 2004 a far parte dell'Unione europea;

Vista l'istanza del 18 giugno 2004 della sig.ra Jana Kestrankova, cittadina ceca, nata a Praga l'11 febbraio 1965, diretta ad ottenere il completamento delle procedure di riconoscimento del titolo estero presso la provincia di Milano, con la modifica della misura compensativa in tirocinio di adattamento in quanto ora cittadina comunitaria;

Vista la nota della provincia di Milano di indicazione dei contenuti e durata del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 31 maggio 2001 è modificato come segue: è riconosciuto alla sig.ra Jana Kestrankova l'accesso ed esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Milano e provincia subordinatamente al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di mesi 12 (dodici) da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, il tirocinio può essere ripetuto; qualora il tirocinio abbia avuto esito positivo, la provincia di Milano rilascerà alla sig.ra Jana Kestrankova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: inglese, ceco, tedesco e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA ATTITUDINALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994.

Il tirocinio di adattamento, della durata di mesi dodici, dell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Jana Kestrankova, cittadina ceca, nata a Praga l'11 febbraio 1965 e residente a Milano, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: inglese, ceco, tedesco e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia:

conoscenza specifica delle caratteristiche artistiche e storiche dei beni monumentali, religiosi ed archeologici ubicati in Milano e provincia;

conoscenza sotto il profilo storico ed artistico delle opere d'arte esposte al pubblico nei musei, nelle biblioteche e nelle gallerie pubbliche esistenti in Milano e provincia.

Carattere e storia del territorio:

nozioni di storia, geografia e cultura generale dell'Italia, con particolare riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia;

conoscenza dell'economia locale, delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

nozioni fondamentali di storia dell'arte sull'Italia, dalle origini ad oggi;

conoscenza specifica dei siti protetti di Milano e provincia;

itinerari turistici di Milano e provincia.

Tradizioni e manifestazioni:

principali usi e costumi; principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Lingua italiana: richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

06A00023

DECRETO 20 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Marta Maciejczak, del titolo di formazione professionale acquisito in Polonia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Ewa Marta Maciejczak, cittadina italiana, nata a Szczecin il 14 ottobre 1948, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di «pilot wycieczek» acquisito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che la sig.ra Ewa Marta Maciejczak risulta aver maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 30 settembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata pluriennale esperienza maturata in Polonia dall'interessata;

Visto anche il conforme parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ewa Marta Maciejczak nata a Szczecin il 14 ottobre 1948, cittadina polacca è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: russo, polacco, tedesco, bulgaro e italiano senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della documentata pluriennale esperienza maturata in Polonia dall'interessata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: TOGNI

06A00024

DECRETO 20 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Nallo Diana, del titolo di formazione professionale acquisito in Germania, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del 3 settembre 2004 della sig.ra Nallo Diana, cittadina italiana e tedesca, nata a Calw (Germania) il 4 marzo 1962, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio nella regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingue: tedesco e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Nallo Diana risulta aver maturato congrua esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2004, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Nallo Diana ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Campania;

Vista la nota n. 937586 del 14 novembre 2005, con cui la regione Campania ha indicato i contenuti della misura compensativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nallo Diana, cittadina italiana e tedesca, nata a Calw (Germania) il 4 marzo 1962, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di mesi sei da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994 DA PARTE DELLA SIG.RA NALLO DIANA.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Nallo Diana, nata a Calw (Germania) il 4 marzo 1962 e residente a Formia con domicilio professionale in via Mazzini, 31 - Pompei, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito della regione Campania.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere una «professionista» già qualificata nel paese di «provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua tedesca, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica al Settore sviluppo e promozione turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore sviluppo e promozione - Assessorato turismo.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di mesi sei trasmetterà alla regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 03 - Centro direzionale - V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, si rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione (articolo 9 e 10 della legge regionale n. 11/1986).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/1986 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

06A00025

DECRETO 20 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Graziella Baio Leclair, del titolo di formazione professionale acquisito in Francia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Città di Venezia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del 5 gennaio 2005 della sig.ra Graziella Baio Leclair, cittadina italofrancese, nata a Bernareggio (Milano) il 23 agosto 1944, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «guide conferencier des villes et des pays d'art et d'histoire» acquisito in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio nella città di Venezia della professione di «guida turistica» nelle lingue francese e italiano;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie dal quale si evince che dato il decreto francese n. 94-490 il quale prevede una serie di figure professionali, tra cui il titolo in esame, per esercitare attività che corrispondono a quelle proprie della guida turistica italiana, anche al

titolo presentato dalla sig.ra Baio Leclair va applicata la procedura prevista dalla Direttiva 92/51/CEE ai fini del riconoscimento di detta qualifica per l'esercizio dell'attività di guida turistica in Italia;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 30 settembre 2005, che ha espresso parere non favorevole al riconoscimento se prima non fosse stata accertata la reciprocità, presso le competenti Autorità francesi, tra il titolo italiano di guida turistica e quello francese in esame;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta appena indicata, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Graziella Baio Leclair ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale (esame orale);

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Venezia che con nota n. 78991 del 14 novembre 2005 ha indicato il contenuto della prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Graziella Baio Leclair nata a Bernareggio (Milano) il 23 agosto 1944, cittadina italofrancese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Città di Venezia».

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Venezia rilascerà alla sig.ra Graziella Baio Leclair un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: francese e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994.

Il contenuto del programma di che trattasi - prova attitudinale - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Graziella Baio Leclair, nata a Bernareggio (Milano) il 23 agosto 1944, cittadina italo-francese e residente a Venezia, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Città di Venezia.

Tenuto conto che la sig.ra Graziella Baio Leclair risulta essere un «professionista» già qualificato in Francia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue francese e italiano le materie oggetto della prova orale sono cosi individuate:

Storia.

Caratteri dei vari periodi della storia veneta, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica con speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.

Storia dell'arte.

Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

Geografia

Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia: Murano, Burano, Torcello, San Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni, Lido, Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano, Noale;

Tradizioni e manifestazioni.

Conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Ville venete.

Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia e delle più importanti Ville del Veneto.

Itinerari turistici.

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Si elencano qui di seguito i principali monumenti ricompresi nell'ambito territoriale «Città di Venezia» sui quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo:

I. Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Basilica di San Marco, Libreria Marciana, Torre dell'Orologio, Campanile;

II. Scuole della Carità, Misericordia, San Giovanni Evangelista, San Marco, San Rocco, San Teodoro, Carmini, San Giorgio degli Schiavoni;

III. Chiese: dell'Angelo Raffaele, Carmini, Frari, Gesuiti e Oratorio dei Crociferi, Madonna dell'Orto, Ospedaletto, Redentore, Scalzi, Tolentini, SS. Apostoli, San Fantin, San Francesco della

Vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, SS. Giovanni e Paolo, San Marcuola, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, Santa Maria del Giglio, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria della Pietà, Santa Maria della Salute, San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Pantaleone, San Stae, San Stefano, San Trovaso, San Zaccaria, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano), Santa Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Trinità (Chioggia);

IV. Principali palazzi della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, Palazzo Grassi (Chioggia), Palazzo Granaio (Chioggia);

V. Musei di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy Guggenheim, Dipinti sacri bizantini, Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell'Accademia, Marciano e Tesoro di San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia, Settecento Veneziano, Storico Navale, Civico della Laguna Sud (Chioggia).

Ville venete

Foscari (Malcontenta), Pisani (Strà), Widmann-Foscari (Riscossa di Mira), Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra «La Rotonda» (Vicenza), Valmarana «ai Nani» (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Villa - Castello Giustinian (Roncade), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).

Elementi fondamentali di medicina di primo soccorso.

L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze.

Arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali.

Materiale di pronto soccorso.

I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati.

La responsabilità penale.

Legge regionale 4 novembre 2002, n .33

articoli 20, 82/90 ed allegato *T*

06A00026

DECRETO 20 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Galina Badzholi, del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del 20 gennaio 2005 della sig.ra Galina Badzholi, cittadina italiana, nata a Cervlennaia (Russia) il 20 gennaio 1966, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Milano e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: giapponese e russo;

Considerato inoltre che la sig.ra Galina Badzholi risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, subordina il riconoscimento ad una misura compensativa ove ricorrono le condizioni prescritte dal decreto legislativo n. 319/1994;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16 febbraio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Milano che con nota n. 102393/5900/02 dell'11 novembre 2005 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Galina Badzholi, cittadina italiana, nata a Cervlennaia il 20 gennaio 1966, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Milano rilascerà alla sig.ra Galina Badzholi un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: giapponese e russo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

IL contenuto del programma di che trattasi - prova attitudinale (esame orale) - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Galina Badzholi, nata a Cervlennaia il 20 gennaio 1966 e residente a Milano, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Milano e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Galina Badzholi risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue giapponese e russo le materie oggetto della prova orale sono così individuate.

Storia dell'arte e archeologia.

Conoscenza specifica delle caratteristiche artistiche e storiche dei beni monumentali, religiosi ed archeologici ubicati in Milano e provincia.

Conoscenza sotto il profilo storico ed artistico delle opere d'arte esposte al pubblico nei musei, nelle biblioteche e nelle gallerie pubbliche esistenti in Milano e provincia.

Carattere e storia del territorio

Nozioni di storia, geografia e cultura generale dell'Italia, con particolare riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia;

conoscenza dell'economia locale, delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

nozioni fondamentali di storia dell'arte sull'italia, dalle origini ad oggi;

conoscenza specifica dei siti protetti di Milano e provincia;

itinerari turistici di Milano e provincia.

Tradizioni e manifestazioni

Principali usi e costumi; principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Lingua italiana: richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

06A00027

DECRETO 28 dicembre 2005.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 per la provincia di Imperia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla camera di commercio di Imperia di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, e successive modificazioni, riunitosi il 14 dicembre 2005 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalla camera di commercio di Imperia per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Imperia

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	6.603	14,8	270.643,17
Artigianato	7.149	18,5	421.128,63
Industria	1.594	6,6	201.196,17
Commercio	8.770	23,2	518.758,49
Cooperative	300	2,4	63.290,79
Turismo	2.872	9,7	230.529,88
Trasporti e spedizioni	1.023	6,8	255.435,37
Credito	427	2,3	125.033,41
Assicurazioni	311	1,0	26.847,95
Servizi alle imprese	2.819	9,4	420.135,30
Altri settori	825	5,3	132.527,64
Totale	**32.693**	**100,0**	**2.665.526,80**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2004

06A00045

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Società cooperativa a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 26 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Murazzano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11983

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 aprile 2005, protocollo n. 62303;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Dipartimento Controllo Qualità P.R.», con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11984

DECRETO 12 dicembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 324 del 27 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004 con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;

Considerato che con nota ministeriale dell'11 novembre 2005, protocollo n. 66355 è stato chiesto all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» di rimodulare il predetto piano dei controlli prevedendo l'inserimento della figura dell'intermediario in modo da garantire la massima efficacia del controllo svolto dal predetto organismo;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» con l'inserimento della figura dell'intermediario e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Lardo di Colonnata», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11982

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 dicembre 2005.

Revoca del decreto 6 maggio 2005 relativo allo scioglimento con nomina del liquidatore della piccola società cooperativa «Nuova Idea» a r.l., in Guardiagrele.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il proprio decreto datato 6 maggio 2005, scioglimento con nomina del liquidatore della piccola società cooperativa «Nuova Idea» a r.l., con sede in Guardiagrele (Chieti) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore nella persona del dott. D'Angelo Dario;

Acquisito il parere del Ministero delle attività produttive, il quale stabilisce che lo scioglimento deve essere effettuato senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La revoca del proprio decreto di scioglimento datato 6 maggio 2005 della piccola società cooperativa «Nuova Idea» a r.l. con sede in Guardiagrele (Chieti).

Chieti, 14 dicembre 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A12263

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 dicembre 2005.

Rettifica del decreto del 18 novembre 2005 relativo al riconoscimento del titolo di formazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante di «Lingua straniera - spagnola» alla prof.ssa Ana María Pérez González.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto direttoriale n. 10639 del 18 novembre 2005 relativo al riconoscimento del titolo di formazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante di «Lingua straniera - spagnola» alla prof.ssa Ana María Pérez González;

Rilevato che nell'indicare il cognome dell'interessata si è incorsi in mero errore materiale;

Ritenuta la necessità di rettificare in tal senso il dispositivo stesso;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale n. 10639 del 18 novembre 2005 è rettificato nella parte relativa all'intestazione e al dispositivo per quanto riguarda il nominativo che deve essere: Ana María Pérez González anziché Ana María Pérez Gonzáles.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A00036

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento dell'organismo SciroTüv, in Genova, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 di attuazione della direttiva 2001/16/CE;

Visto l'ordine di servizio 21 febbraio 2005, n. 39/DTT del Dipartimento trasporti terrestri, con il quale il gruppo di lavoro già costituito per le attività correlate al decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 ed al decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, è stato incaricato di continuare a svolgere le stesse, in attesa dell'attuazione del nuovo assetto delle strutture ministeriali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista l'istanza presentata dal consorzio SciroTüv, con sede legale in Genova, via Gavotti n. 5/6, in data 21 marzo 2005, così come integrata dalla successiva nota del 27 aprile 2005, con la quale il predetto consorzio ha chiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità ferroviaria convenzionale, nonché la procedura di verifica CE, con riferimento ai seguenti sottosistemi:

infrastrutture;

energia;

controllo comando e segnalamento;

esercizio e gestione del traffico;

materiale rotabile;

manutenzione;

applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci;

Considerato che, nella predetta istanza, il medesimo consorzio SciroTüv ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dal suddetto consorzio, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito delle visite ispettive, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, effettuate presso la sede del consorzio, nonché presso i laboratori convenzionati, è stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di lavoro contenute nella nota prot. n. 233/Div5 del 24 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consorzio SciroTüv, con sede legale in Genova, via Gavotti n. 5/6, è riconosciuto, ai sensi all'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati :

infrastrutture;

energia;

controllo comando e segnalamento;

esercizio e gestione del traffico;

materiale rotabile;

manutenzione;

applicazioni tematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione allegata all'istanza di riconoscimento ed alla successiva integrazione, con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo SciroTüv al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarità da parte dell'organismo SciroTüv nella attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo SciroTüv non ottemperi, con le modalità e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il capo Dipartimento: FUMERO

06A00044

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa nei giorni 9 e 12 dicembre 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 4769 del 14 dicembre 2005, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa è rimasto chiuso nei giorni 9 e 12 dicembre 2005 per trasferimento dello stesso nei nuovi locali siti in Ragusa - via Ugo La Malfa.

Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 16 dicembre 2005

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A00035

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005.

Norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Individuazione dell'ufficio competente a formulare e/o ricevere richieste di assistenza.*

1.1. L'ufficio riscossione internazionale della Direzione centrale accertamento è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul reddito e sul capitale e imposta sui premi assicurativi, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. Il punto di contatto è collegato con la rete «CCN/CSI», che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore dell'imposizione.

1.2. Per l'espletamento dei propri compiti il punto di contatto si avvale delle Direzioni regionali e degli uffici locali dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del debitore o al luogo ove si trovano eventuali beni da escutere.

2. *Richiesta di informazioni.*

2.1 Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di informazioni da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorità richiedente, controlla la correttezza della domanda e, anche avvalendosi delle Direzioni regionali e degli uffici locali, fornisce le informazioni richieste, secondo la data della loro ricezione e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 4 del decreto 22 luglio 2005, n. 179.

2.2. Per la richiesta di informazioni all'autorità estera gli uffici locali dell'Agenzia utilizzano l'apposito modello previsto dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 1, e lo inviano al punto di contatto dell'Agenzia delle entrate tramite la competente Direzione regionale. Il punto di contatto esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.

3. *Richiesta di notifica.*

3.1. Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di notifica da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorità richiedente, controlla la regolarità e la correttezza della richiesta, e, nel rispetto dei termini di cui all'art. 7 del decreto 22 luglio 2005, n. 179,

trasmette all'ufficio locale competente l'atto per la notifica. L'ufficio locale da corso alla notifica degli atti trasmessi e li restituisce notificati al punto di contatto, per il successivo inoltro al punto di contatto dello Stato membro richiedente.

3.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 2, inviano al punto di contatto dell'Agenzia delle entrate la richiesta di notifica con allegato in duplice copia l'atto da notificare. Il punto di contatto esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.

4. *Richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.*

4.1. Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di recupero o di adozione dei provvedimenti cautelari da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorità richiedente, controlla la regolarità e la correttezza della richiesta e la trasmette all'ufficio locale, unitamente al titolo esecutivo estero debitamente tradotto. L'ufficio locale procede alla iscrizione a ruolo delle somme da recuperare; qualora venga richiesta l'adozione di misure cautelari, l'ufficio locale procede sulla base delle disposizioni vigenti.

4.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 3, inviano al punto di contatto dell'Agenzia delle entrate la richiesta di recupero o di adozione dei provvedimenti cautelari, corredata del titolo esecutivo, cioè dell'estratto di ruolo, fornito dal concessionario. Il punto di contatto esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.

5. *Adempimenti dei concessionari.*

5.1. I concessionari forniscono mensilmente al punto di contatto dell'Agenzia delle entrate i dati relativi agli esiti della riscossione. La fornitura deve contenere le informazioni relative alla notifica di ciascuna cartella, alla riscossione, al riversamento delle somme riscosse, ai provvedimenti e ad ogni altra notizia relativa all'attività esecutiva intrapresa.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, in attuazione a quanto disposto nell'art. 15 del decreto 22 luglio 2005, n. 179, individua l'ufficio competente per le richieste di assistenza e stabilisce norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti concernenti l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sul reddito e sul capitale e le imposte sui premi assicurativi, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate art. 5, comma 1; art. 6, comma 1.

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate art. 2, commi 1 e 4;

atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 luglio 2005 «Razionalizzazione in materia di riscossione».

c) Disciplina normativa di riferimento:

direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise;

direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE e che ne ha esteso la disciplina anche alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, alle penali ed ammende amministrative, con esclusione delle sanzioni di natura penale;

direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE, come modificata dalla direttiva 2004/79/CE, del 4 marzo 2004;

legge 1° marzo 2002, n. 39, recante la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie;

decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2001/44/CE;

decreto 22 luglio 2005, n. 179, regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

06A00046

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 dicembre 2005.

Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., con il quale è stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che inserisce all'art. 48, comma 5, del predetto decreto-legge n. 269/03 la lettera *f-bis)*, che consente all'Agenzia Italiana del Farmaco di procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f)*, ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;

Ritenuto di dover adottare le necessarie misure di ripiano al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del predetto decreto-legge n. 269/03.

Considerato che, in attesa dell'assestamento definitivo per l'anno 2005 derivante dal flusso dei dati previsto dal comma 1 dell'art. 48 già citato, l'onere per il 60% a carico dei soggetti privati per l'anno 2005 è stimato, in prima applicazione, in 795 milioni di euro.

Ritenuto che nell'anno 2005 sono stati recuperati 870 milioni di euro, comprensivi anche degli effetti determinati dalla propria determinazione 16 dicembre 2004, concernente il Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005;

Tenuto conto della delibera del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005.

Determina:

Art. 1.

1) In fase di prima applicazione dell'art. 1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e delle misure di cui all'art. 48, comma 5, i prezzi al pubblico vigenti alla data del 31 dicembre 2004 dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal SSN sono temporaneamente ridotti del 4,4%. Per i prodotti autorizzati successivamente alla data del 1° gennaio 2005, la riduzione si applica sul prezzo vigente alla data di entrata in vigore della presente determinazione. Il prezzo al pubblico finale è arrotondato alla seconda cifra decimale.

2) La riduzione del prezzo di cui al comma 1, non si applica ai prodotti emoderivati di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA ricombinante, ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifiche dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche, con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 €.

Art. 2.

1) Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7 sopra citato, dei prodotti emoderivati estrattivi, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini e dei medicinali con prezzo al pubblico uguale od inferiore ai 5 euro, dovrà calcolare sul proprio margine, definito all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e, nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto temporaneo dell'1% sul prezzo ex - factory, corrispondente allo 0.6% del prezzo al pubblico IVA compresa, rideterminato secondo le disposizioni del precedente comma 1.

2) Il grossista dovrà trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore.

3) Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto.

4) L'Agenzia italiana del Farmaco, per assicurare la compiuta attuazione del comma 1, dell'art. 48 del decreto-legge n. 269/03, già citato in premessa relativo all'eventuale rideterminazione dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica complessiva, entro il 31 marzo 2006, trasmette al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo specifico flusso informativo dei dati relativi all'anno 2005.

5) Entro il 30 giugno 2006, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed), di cui all'art. 48, commi 7 ss., della legge 23 dicembre 1998, n, 448 (collegato alla legge finanziaria 1999) nonché dei dati di cui al decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco verifica l'impatto delle misure di ripiano determinato dal presente provvedimento ed assume le ulteriori misure di ripiano che si rendano necessarie.

Art. 3.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il 15 gennaio 2006.

Roma, 30 dicembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

06A00014

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

DECRETO 1º dicembre 2005.

Approvazione delle modifiche al regolamento dei Gruppi nazionali di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni del comitato direttivo in data 19 aprile 2005 verbale n. 154 e del 6 giugno 2005, verbale n. 155 e del consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2005 verbale n. 140 contenenti le modifiche al regolamento dei Gruppi nazionali di ricerca;

Considerato che le modifiche al regolamento sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 2 novembre 2005 (pos. 1 bis/B prot. n. 2784);

Considerata la nota del 21 novembre 2005 - prot. n. 933 - con la quale si comunica che detto Ministero non avendo motivi ostativi, esprime il proprio parere favorevole alle modifiche proposte;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche al regolamento dei Gruppi nazionali di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 1º dicembre 2005

Il presidente: DE CONCINI

REGOLAMENTO SUI GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «F. SEVERI»

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 1º DICEMBRE 2005

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, così come modificato dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999, possono essere costituiti Gruppi nazionali di ricerca con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come strutture temporanee per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei Gruppi sovrintende un consiglio scientifico ed un direttore.

2. I Gruppi hanno lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare attività scientifiche e applicative esplicantisi, a livello nazionale, in specifiche aree delle scienze matematiche, ovvero relative ad un progetto di ricerca, che richieda l'impegno pluriennale di più persone e organismi scientifici.

3. I Gruppi sono costituiti con decreto del presidente dell'INdAM, sulla base di una delibera del consiglio d'amministrazione, su proposta del comitato direttivo. La proposta deve essere approvata dai 4/5 dei membri in carica del comitato direttivo.

4. L'atto costitutivo indica l'area scientifica o il progetto di ricerca cui si riferisce l'attività di ogni gruppo con il relativo piano programmatico e le modalità di selezione degli aderenti al gruppo.

5. L'atto costitutivo prevede la durata di ciascun gruppo, che non potrà superare il quadriennio, eventualmente prorogabile.

Art. 2.

1. Ai gruppi possono aderire, al fine di espletarvi attività di ricerca, a titolo gratuito, nel rispetto delle norme che ne disciplinano il rapporto d'impiego, docenti universitari e singoli ricercatori di enti pubblici e privati e di amministrazioni pubbliche che ne facciano domanda. Il comitato direttivo formula direttive per la selezione degli aderenti ai gruppi ed il rinnovo dell'adesione, sulla base della documentata attività di ricerca.

2. L'adesione dei docenti universitari e dei singoli ricercatori è a titolo gratuito ed è determinata con decreto del presidente dell'INdAM previa delibera del consiglio d'amministrazione, sentito il comitato direttivo, su proposta del consiglio scientifico del gruppo interessato, in base all'elenco predisposto dal direttore.

3. La medesima procedura sarà adottata per eventuali modifiche dell'elenco degli aderenti a ciascun gruppo.

Art. 3.

1. I gruppi possono articolarsi in sezioni scientifiche che sono definite dall'atto costitutivo e possono essere modificate con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato direttivo, sentito il consiglio scientifico.

2. Gli aderenti ai gruppi possono organizzarsi, in sede locale, in unità di ricerca proposte dal consiglio scientifico del gruppo e approvate dal comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica.

3. I Responsabili delle sezioni sono nominati con provvedimento del presidente dell'INdAM. La proposta viene formulata dal comitato direttivo dell'INdAM sentito il consiglio scientifico del gruppo in questione.

4. I responsabili delle unità di ricerca sono nominati con provvedimento del presidente dell'INdAM su proposta del direttore del gruppo nazionale in questione, sentito il comitato direttivo dell'INdAM.

5. I responsabili delle sezioni e delle unità di ricerca durano in carica per la durata del gruppo e possono essere riconfermati.

Art. 4.

1. Ai gruppi nazionali di ricerca sono preposti:

il consiglio scientifico;

il direttore.

Art. 5.

1. Per ogni gruppo il consiglio scientifico è costituito da:

a) cinque rappresentanti eletti dagli aderenti a ciascun gruppo;

b) due esperti designati dal presidente dell'INDAM su proposta del comitato direttivo, successivamente alla nomina dei direttori.

2. Alle sedute del consiglio scientifico di ogni gruppo partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle sezioni.

3. I componenti dei consigli scientifici durano in carica per la durata del gruppo e possono essere riconfermati. Non si può far parte del consiglio scientifico per più di due mandati consecutivi.

4. In caso di vacanze, le sostituzioni dovranno essere effettuate con la stessa procedura prevista per la categoria in cui si è avuta vacanza, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 7.

5. I nuovi nominati resteranno in carica sino al compimento del periodo di coloro che hanno sostituito.

6. Le spese relative al funzionamento dei consigli scientifici sono a carico della dotazione di ogni gruppo.

7. Il consiglio scientifico è presieduto dal direttore del gruppo.

8. Il consiglio scientifico su richiesta del comitato direttivo:

a) valuta i titoli scientifici dei ricercatori e dei docenti che chiedono l'adesione al gruppo in questione e il programma di ricerca da essi presentato e formula le conseguenti proposte;

b) esprime il proprio parere in ordine alle relazioni annuali presentate dai ricercatori e docenti aderenti al gruppo sulle ricerche svolte;

c) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attività del proprio gruppo e sui relativi piani di spesa, nonché sulle relazioni annuali riguardanti le attività svolte ed i relativi rendiconti finanziari da presentarsi all'INdAM;

d) nell'ambito delle risorse finanziarie del gruppo, e compatibilmente con i predetti piani di spesa, programma le attività scientifiche del gruppo.

Art. 6.

1. Per ogni gruppo il consiglio scientifico si riunisce, convocato dal direttore, almeno tre volte l'anno; un terzo dei componenti del consiglio può richiedere una convocazione straordinaria al direttore.

2. L'avviso di convocazione del consiglio scientifico di ogni gruppo, contenente l'ordine del giorno della riunione, è comunicato a mezzo raccomandata o con procedure telematiche che ne assicurino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione stessa.

3. Per la validità delle riunioni di ogni consiglio scientifico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. In caso di assenza del direttore, le riunioni sono presiedute da un presidente di seduta eletto tra i presenti.

5. Le deliberazioni di ciascun consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del direttore.

6. Il direttore di ogni gruppo trasmette all'INdAM copia dei verbali.

Art. 7.

1. I membri dei consigli scientifici dei gruppi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* del presente regolamento sono eletti a scrutinio segreto dagli aderenti al gruppo cui afferiscono. Le elezioni sono indette almeno sei mesi prima della scadenza.

2. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, o a parità di voti, il più anziano di età.

3. Alle operazioni di voto presiede una commissione elettorale composta dal direttore di ciascun gruppo e da due aderenti appartenenti al gruppo in questione, nominati dal presidente dell'INdAM, i quali redigono e firmano la relazione con i risultati delle elezioni, da trasmettere all'lNdAM.

4. Per la sostituzione, in caso di vacanza di uno o più esperti nell'ambito di ciascun consiglio scientifico, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)* del presente regolamento; in caso di vacanza di uno o più rappresentanti degli aderenti al gruppo, si terrà conto dei risultati delle elezioni purché i voti ottenuti non siano inferiori a dieci e purché non siano intervenute variazioni superiori a un terzo del numero degli aderenti al gruppo.

Art. 8.

1. Il direttore di ogni gruppo è nominato con decreto del presidente dell'INdAM tra i membri eletti del consiglio scientifico, su designazione del comitato direttivo e successiva deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentiti i cinque membri eletti nel consiglio scientifico del gruppo.

2. Il direttore di ogni gruppo:

a) predispone all'inizio di ogni anno l'elenco delle persone che svolgono attività di ricerca presso il gruppo in questione;

b) propone i nomi degli studiosi visitatori da invitare in Italia;

c) dispone, in relazione alle attività svolte dal proprio gruppo, l'invio in missione degli aderenti al gruppo stesso, facendo gravare le relative spese sui fondi del gruppo nei limiti dell'assegnazione di cui all'art. 10;

d) predispone i programmi annuali di attività del proprio gruppo e i relativi piani di spesa, nonché le relazioni annuali riguardanti le attività svolte;

e) redige annualmente relazioni scientifiche riguardanti le attività effettuate dal proprio gruppo.

3. Gli atti di cui al punto *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* devono essere trasmessi dal direttore di ciascun gruppo al presidente dell'INdAM, corredati dal parere del consiglio scientifico.

4. L'incarico di direttore ha la durata prevista per il gruppo e può essere rinnovato non più di una volta nel caso in cui il gruppo stesso venga prorogato; cessa dall'incarico in base alle norme che ne disciplinano lo stato giuridico, salvo casi eccezionali da motivare.

5. Il direttore di ogni gruppo è nominato «funzionario delegato» secondo il capo V (articoli 30 e 31) del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

6. I membri del comitato direttivo dell'INdAM, eletti in base al comma 2 dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, non possono essere nominati direttori di gruppo. Tale norma è estesa a coloro che, essendo stati membri del comitato direttivo siano cessati dalla carica da meno di due anni.

Art. 9.

1. I documenti con i quali i direttori dei gruppi presentano ogni anno al presidente dell'INdAM la relazione sull'attività di cui all'art. 5, il rendiconto finanziario sull'impiego dei fondi dell'anno precedente, nonché le proposte dei programmi di attività da svolgere nel successivo anno finanziario con i relativi preventivi di entrata e di spesa, dovranno essere presentati, corredati dal parere del consiglio scientifico, entro termini all'uopo stabiliti dall'amministrazione dell'INdAM. Tali termini devono, comunque, essere comunicati al direttore di ciascun gruppo con almeno due mesi di anticipo.

2. Il direttore dovrà altresì provvedere al rendiconto delle somme erogate, secondo le norme vigenti.

Art. 10.

1. Alle spese per il funzionamento dei gruppi si provvede mediante una assegnazione determinata annualmente dal consiglio d'amministrazione, sentito il comitato direttivo dell'INdAM, sulla base del programma e del preventivo proposto dal Direttore di ciascun gruppo.

2. Le spese per il funzionamento dei gruppi sono effettuate, di regola, dal funzionario delegato, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

1. Con provvedimento del presidente dell'INdAM, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, su parere conforme del comitato direttivo, ogni gruppo può essere autorizzato ad eseguire prestazioni a pagamento o contratti di ricerca per conto terzi, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 e dei programmi di attività di cui all'art. 5, comma 8, lettera *d)*.

Art. 12.

1. Per gli acquisti, le forniture, le permute, le alienazioni, i lavori, le locazioni, i trasporti ed i servizi in genere occorrenti alle singole unità dei gruppi si provvede con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 13.

1. L'attività di ricerca dei gruppi è svolta, oltre che dagli aderenti al gruppo anche da dottorandi di ricerca, da titolari di borse di studio o di assegni di collaborazione alla ricerca di cui al comma 6 dell'art. 51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, conferiti dall'INdAM o da altri enti, e da studiosi stranieri invitati.

Art. 14.

1. I gruppi hanno facoltà di pubblicare e divulgare le conoscenze e i risultati derivanti dalle attività e dalle ricerche da essi stessi svolte.

2. Qualora le ricerche permettano la messa a punto di invenzioni brevettabili, la titolarità del brevetto sarà riservata all'Istituto nazionale di alta matematica, fermo restando il riconoscimento della paternità dell'opera degli inventori.

3. Le conoscenze e i risultati derivanti da attività di ricerca svolta in esecuzione di contratti di ricerca o di accordi di collaborazione sono proprietà dell'INdAM. A tal fine i gruppi e gli altri soggetti contraenti stabiliranno, di comune intesa, le modalità per l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati predetti nonché per il deposito degli eventuali relativi brevetti. Eventuali deroghe dovranno essere definite dal consiglio d'amministrazione.

4. Il gruppo potrà, comunque, utilizzare ai fini interni le conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.

Art. 15.

Norma transitoria

1. I gruppi nazionali di ricerca del CNR trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica, in applicazione dell'art. 13 comma 6 del decreto-legge n. 19 del 30 gennaio 1999, sono i seguenti:

1) Gruppo nazionale per l'analisi funzionale e le sue applicazioni (GNAFA);

2) Gruppo nazionale per l'informatica matematica (GNIM);

3) Gruppo nazionale per la fisica matematica (GNFM);

4) Gruppo nazionale per le strutture algebriche, geometriche e le loro applicazioni (GNSAGA).

2. Tali gruppi hanno lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare attività scientifiche e applicative esplicantisi, a livello nazionale, rispettivamente, nei seguenti campi:

1) analisi matematica e probabilità;

2) matematica computazionale, fondamenti dell'informatica e sviluppo dei sistemi informatici;

3) meccanica teorica, fisica matematica e loro applicazioni;

4) algebra, geometria e logica matematica.

3. I gruppi di cui al presente articolo si articolano nelle seguenti sezioni:

per lo GNAFA:

1) probabilità e ottimizzazione;

2) equazioni differenziali ordinarie e sistemi dinamici;

3) equazioni alle derivate parziali;

4) analisi funzionale;

per lo GNIM:

1) fondamenti teorici;

2) analisi numerica;

3) problemi non numerici;

per lo GNFM:

1) meccanica dei sistemi discreti;

2) meccanica dei continui fluidi;

3) meccanica dei continui solidi;

4) problemi di diffusione e trasporto;

5) relatività e teoria dei campi;

per lo GNSAGA:

1) geometria differenziale;

2) geometria complessa e topologica;

3) geometria algebrica e algebra commutativa;

4) strutture algebriche e geometria combinatoria;

5) logica matematica e applicazioni.

4. Il gruppo nazionale per l'informatica matematica è organizzato nelle seguenti unità di ricerca:

1º U.R. di Bari presso il Dipartimento di matematica - via Orabona n. 4 - 70125 Bari;

2º U.R. di Bologna presso il Dipartimento di matematica - porta S. Donato n. 5 - 40127 Bologna;

3º U.R. di Firenze presso il Dipartimento di matematica - viale Morgagni n. 67/A - 50134 Firenze;

4º U.R. di Genova presso il Dipartimento di matematica - via Dodecaneso n. 35 - 16146 Genova;

5º U.R. di Milano presso il Dipartimento di matematica e applicazioni dell'Università di Milano «Bicocca» - viale Sarca n. 202 - 20126 Milano;

6º U.R. di Napoli presso il Dipartimento di matematica - via Cintia, Monte S. Angelo - 80126 Napoli;

7º U.R. di Pavia presso il Dipartimento di matematica - via Abbiategrasso n. 215 - 27100 Pavia;

8º U.R. di Roma presso il Dipartimento di matematica - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma;

9º U.R. di Torino presso il Dipartimento di matematica - via C. Alberto n. 10 - 10123 Torino.

5. I gruppi di cui al presente articolo hanno la durata prevista dal provvedimento di costituzione o rinnovo come gruppi del CNR, e cioè fino al 31 dicembre 2000.

In prima applicazione aderiscono ai gruppi predetti i docenti universitari e i ricercatori risultanti dall'elenco predisposto dai direttori, in base all'art. 2 degli statuti dei gruppi del CNR. I consigli scientifici, i loro presidenti e segretari ed i direttori dei gruppi di cui al comma 1, restano in carica fino al termine di cui al precedente comma.

In caso di sopravvenuta vacanza del consiglio prima del termine suddetto si procede alle sostituzioni mediante la nomina di un aderente al gruppo, su proposta del comitato direttivo dell'INdAM, sentito il consiglio scientifico. La stessa procedura si applica ai direttori dei gruppi.

06A00001

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 novembre 2005, n. 223, recante: «Differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi».

Il decreto-legge 2 novembre 2005, n. 223, recante: «Differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2005.

Si comunica che, a decorrere dal 3 dicembre 2005, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicata nel supplemento ordinario n. 195/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005.

06A00113

Mancata conversione del decreto-legge 3 novembre 2005, n. 224, recante: «Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura».

Il decreto-legge 3 novembre 2005, n. 224, recante: «Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2005.

Si comunica che, a decorrere dal 3 dicembre 2005, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicata nel supplemento ordinario n. 195/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005.

06A00114

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1859
Yen	138,34
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,927
Corona danese	7,4588
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68340
Fiorino ungherese	251,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8420
Corona svedese	9,4600
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,730
Franco svizzero	1,5566
Corona islandese	75,58
Corona norvegese	8,0290
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,3825
Nuovo leu romeno	3,6607
Rublo russo	34,1400
Nuova lira turca	1,6010
Dollaro australiano	1,6270
Dollaro canadese	1,3842
Yuan cinese	9,5776
Dollaro di Hong Kong	9,1945
Rupia indonesiana	11692,97
Won sudcoreano	1202,03
Ringgit malese	4,4821
Dollaro neozelandese	1,7650
Peso filippino	63,131
Dollaro di Singapore	1,9758
Baht tailandese	48,527
Rand sudafricano	7,5289

Cambi del giorno 27 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1852
Yen	138,61
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,915
Corona danese	7,4605
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68295
Fiorino ungherese	251,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8258
Corona svedese	9,4753
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,705
Franco svizzero	1,5573
Corona islandese	75,45
Corona norvegese	8,0180
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,3860
Nuovo leu romeno	3,6616
Rublo russo	34,1500
Nuova lira turca	1,6014
Dollaro australiano	1,6261
Dollaro canadese	1,3832
Yuan cinese	9,5693
Dollaro di Hong Kong	9,1890
Rupia indonesiana	11644,59
Won sudcoreano	1199,96
Ringgit malese	4,4796
Dollaro neozelandese	1,7555
Peso filippino	63,035
Dollaro di Singapore	1,9752
Baht tailandese	48,522
Rand sudafricano	7,5219

Cambi del giorno 28 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1916
Yen	139,61
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,920
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68630
Fiorino ungherese	251,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8443
Corona svedese	9,4367
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,798
Franco svizzero	1,5581
Corona islandese	75,83
Corona norvegese	8,0290
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3845
Nuovo leu romeno	3,6982
Rublo russo	34,2500
Nuova lira turca	1,6075
Dollaro australiano	1,6320
Dollaro canadese	1,3948
Yuan cinese	9,6192
Dollaro di Hong Kong	9,2386
Rupia indonesiana	11713,43
Won sudcoreano	1206,85
Ringgit malese	4,5042
Dollaro neozelandese	1,7495
Peso filippino	63,232
Dollaro di Singapore	1,9859
Baht tailandese	48,818
Rand sudafricano	7,5556

Cambi del giorno 29 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1825
Yen	139,43
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,010
Corona danese	7,4587
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68830
Fiorino ungherese	252,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8602
Corona svedese	9,4104
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,870
Franco svizzero	1,5585
Corona islandese	75,34
Corona norvegese	8,0165
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3750
Nuovo leu romeno	3,6915
Rublo russo	34,0560
Nuova lira turca	1,5963
Dollaro australiano	1,6197
Dollaro canadese	1,3796
Yuan cinese	9,5438
Dollaro di Hong Kong	9,1681
Rupia indonesiana	11629,89
Won sudcoreano	1194,92
Ringgit malese	4,4699
Dollaro neozelandese	1,7348
Peso filippino	62,690
Dollaro di Singapore	1,9685
Baht tailandese	48,431
Rand sudafricano	7,4997

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00114-06A00115-06A00116-06A00117

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2005.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, si comunica che il rendiconto medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2005, è risultato pari al 3,54%.

06A00006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di annullamento della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37484 del 2 dicembre 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 35934 del 20 aprile 2005 limitatamente al periodo dall'11 novembre 2005 al 16 gennaio 2006 della Faem S.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Sarno (Salerno).

06A00021

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37483 del 2 dicembre 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 35025 del 29 ottobre 2004 limitatamente al periodo dal 25 gennaio 2005 al 29 agosto 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per cessazione di attività della Manifatture Segalini S.p.a. con sede in Molteno (Lecco) e unità di Molteno (Lecco), per il periodo dal 25 gennaio 2005 al 26 giugno 2005.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è ulteriormente concesso per concordato preventivo ai sensi della legge n. 223/1991, art. 3, comma 1, per il periodo dal 27 giugno 2005 al 31 maggio 2006.

06A00022

MINISTERO DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo CERTAT S.r.l., in Terni.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 19 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo CERTAT S.r.l. con sede legale in via Mentana, 50 - Terni, acquisita in atti di questo Ministero in data 3 agosto 2005, prot. n. 46631, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo CERTAT S.r.l. con sede legale in via Mentana, 50 - Terni, acquisita in atti di questo Ministero in data 26 settembre 2005, prot. n. 54741, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo CERTAT S.r.l. con sede legale in via Mentana, 50 - Terni, ha effettuato il versamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegato I lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'organismo CERTAT S.r.l. con sede legale in via Mentana, 50 - Terni, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 ottobre 2005;

L'organismo CERTAT S.r.l. con sede legale in via Mentana, 50 - Terni è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

15. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

06A00002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Farina di Castagne della Lunigiana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Farina di Castagne della Lunigiana», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal comitato promotore D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana» con sede in Licciana Nardi (Massa Carrara) - loc. Torre di Apella, 1, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FARINA DI CASTAGNE DELLA LUNIGIANA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Farina di Castagne della Lunigiana» è riservata alla farina di castagne che risponde alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 *La specie e le cultivar.*

La D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana» è attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie Castanea sativa (Mill.) delle varietà di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola.

2.2 *Caratteristiche del prodotto.*

Al momento dell'immissione al consumo la «Farina di Castagne della Lunigiana» deve possedere i seguenti requisiti:

Umidità massima del 13%;

Vellutata al tatto e fine al palato;

Colore che può variare dal bianco all'avorio;

Sapore dolce al palato;

Profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana» ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

L'areale della zona di produzione è costituito da un corpo unico ed è interamente compreso nel territorio della comunità montana della Lunigiana.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso

l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. è prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essiccatoi («gradili»), e mulini tradizionali situati nell'area indicata nell'art. 3.

5.1 - *produzione delle castagne.*

La densità delle piante da frutto in produzione non può superare le 160 unità per ettaro. La resa produttiva massima non può superare 3.500 kg per ettaro.

La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 29 settembre (tradizionale data di inizio della raccolta in corrispondenza della festa di San Michele) e il 15 dicembre.

5.2 - *essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.*

Le castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate «gradili».

I «gradili» o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto, ad un'altezza di circa 2 - 2,50 m, poggia su traverse la grata (o «canniccio»), formata da assicelle di legno di castagno, sistemate ad una distanza di 1 - 2 cm l'una dall'altra.

L'essiccazione delle castagne per la produzione della «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di 25 giorni.

Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad un quintale di castagne crude non può superare il 32% in peso.

5.3 - *molitura delle castagne essiccate.*

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra.

L'energia per il funzionamento delle macine potrà essere sia elettrica che idraulica.

La macinatura non potrà essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta.

Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di «borotalcatura» ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina.

Il quantitativo di castagne secche macinate al giorno, il nome del fornitore e la durata del tempo di macinatura dovranno essere riportati in apposito registro redatto dal molitore.

Le operazioni di coltivazione, essiccazione, macinatura e confezionamento devono avvenire nell'areale di produzione indicato al l'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La denominazione d'origine protetta «Farina di Castagne della Lunigiana» si caratterizza per uno spiccato sapore dolce che deriva principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'areale di produzione, definito al punto 4.3. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto.

Le particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, pedologiche, idrografiche e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente particolarmente adatto a determinare la dolcezza del castagno, che prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. L'intera zona di produzione, ricoperta per quasi due terzi da selve di castagni, è situata a Nord della Regione Toscana, che fino a sessanta anni fa deteneva, tra le regioni italiane, l'assoluto primato in fatto di produzione di castagne. L'areale identificato risulta costituito da un unico corpo corrispondente interamente al territorio dell'attuale comunità montana della Lunigiana i cui confini geografici corrispondono, quasi interamente, a quelli naturali, formati dagli spartiacque montani che delimitano la zona dalle altre valli limitrofe. Il territorio stesso è caratterizzato da un'architettura tipica degli impianti di essiccazione (gradili), sparsi ovunque nei castagneti, e di mulini ad acqua che rappresentano l'architettura rurale storica della Lunigiana. La particolare specificità orografica della Lunigiana è legata alla cerchia di alture, che delimita tutto intorno l'orizzonte all'osservatore, costituita da tre sistemi montuosi: Appennino tosco-emiliano, Alpi Apuane e nel settore nord-ovest dall'Appennino Ligure. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia è all'origine di un reticolo idrografico abbondante e ricco, ma dal regime tipicamente torrentizio. Dal punto di vista litologico, la dorsale occidentale e quella orientale della Lunigiana, che rappresentano le aree più ampie, si caratterizzano per una sostanziale omogeneità, con una prevalenza di arenarie quarzoso-feldspatiche. Il terzo sottosistema di paesaggio, maggiormente rappresentato nel territorio in questione e coincidente con la depressione centrale della Val di Magra, si caratterizza per la presenza soprattutto di rocce calcaree, conglomerati e depositi alluvionali.

È l'archeologia a testimoniare la presenza del castagno in Lunigiana dal primo secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano (Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una preesistente fattoria romana, sono tra i più antichi conosciuti in Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida «rivoluzione» attuata nell'agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei secoli ed ha contribuito a garantire alle popolazioni una sicura ed importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore italiano. Nella festa della Ricca, la più «ricca massaia del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne. Anche la baladura (la ballatura), operazione che consisteva nel calpestare nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa, la più gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura.

Norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti vennero stabilite a questo scopo in tutti gli statuti delle varie Comunità, dalla Rocca Sigillina a Tresana ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli (statuto del 1391). Nelle cronache quattrocentesche di Giovanni Antonio da Faie, viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia locale e la necessità di non perdere la produzione delle castagne che rappresentavano «per i due terzi il pan di Lunigiana». Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di castagne.

Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la pattona (pattòna), focaccine (cian), frittelle cotte in padella (fritei, padléti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate.

Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana, basterà riflettere sul fatto che qui i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.

Perfino la Madonna, in una sua apparizione del XVI secolo elesse un tronco di castagno a sua dimora, ed ancora oggi, al santuario di Gaggio di Podenzana, quel polveroso tronco di castagno riceve l'omaggio di migliaia di pellegrini.

L'inizio della raccolta (29 settembre) riportata all'art. 5, corrisponde esattamente al giorno di San Michele: epoca in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varietà più precoci. Anche nei proverbi utilizzati nell'areale è noto il detto «per San Michelo la castagna nel panéro».

Art. 7.

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di produzione.

La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. viene confezionata in sacchetti di plastica trasparenti del peso di 500 g, 1 kg o 5 kg. I sacchetti di plastica possono essere inseriti in contenitori di carta o tela.

Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura.

Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve riportare la dicitura stampigliata in fusione «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, è il seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 kg e rosso per quella da 5 kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge:

a) il logo della «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P come descritto nell'art. 10;

b) la data di confezionamento e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno.

In etichetta e sulle confezioni è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compreso gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelta», «selezionata» e similari. È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo atti a trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati e/o elaborati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF). Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

Art. 10.

Logo

Il logo del prodotto, come da riproduzione sopra riportata, è costituito da:

la dicitura «Farina di Castagne della Lunigiana» che deve essere apposta al di sopra del simbolo grafico e riportata con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni almeno doppie rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta. La dicitura, di carattere Tahoma e di colore nero, è seguita, immediatamente, dalla sigla D.O.P.;

un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l'immagine di due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le castagne sono ambedue di colore marrone (pantone n. 1807 C) con riflesso sulla parte tondeggiante di colore marrone chiaro (pantone n. 50% 1807 C) con il fondo della castagna di colore nocciola (pantone n. 5035 C). Lo sfondo è rappresentato da tre strisce di uguali dimensioni, che comunque non possono occupare più del 40% della superficie totale del logo, con i colori della bandiera italiana: verde (pantone n. 348 C), bianco, rosso (pantone n. 206 C). Sulla destra della striscia verde appare la scritta «Denominazione di origine protetta»; la scritta è in carattere Tahoma e di colore nero;

il logo della D.O.P. ai sensi del regolamento 1726/98 è sovrapposto alla striscia bianca e rossa, sul bordo destro del simbolo grafico comunitario della D.O.P.

Le dimensioni minime del logo sono di nove centimetri di larghezza e otto centimetri di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle confezioni.

La dicitura «Farina di Castagne» deve essere riportata in lingua italiana.

05A12108

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio I.A.A. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 575 del 5 dicembre 2005:

n. marchio 94-TV, Ermelinda di Capodicasa Ermelinda - via Talete, 7 - Mogliano Veneto (Treviso);

n. 576 del 5 dicembre 2005:

n. marchio 116-TV, Antigo Giuseppe - Vicolo Oriani, 24 - Treviso.

I punzoni in dotazione all'impresa Antigo Giuseppe (n. marchio 116-TV) sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

Si comunica invece che l'impresa Ermelinda di Capodicasa Ermelinda (n. marchio 94-TV) ha smarrito n. 3 punzoni, come da regolare denuncia di smarrimento presentata.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio di Treviso.

06A00037

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Nomina del presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna

Si comunica che con decreto n. 37/2005/Pres. del 19 dicembre 2005, il dott. Pellegrino Iannaccone è stato nominato presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Il testo del relativo decreto è consultabile nel sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: www.giustizia-tributaria.it

06A00015

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 162/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 dell'8 ottobre 2005).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 5, seconda colonna, nelle premesse al decreto, al quartultimo capoverso, dove è scritto: «... attuazione della direttiva 97/5/*CEE* ...», leggasi: .... attuazione della direttiva 97/5/*CE* ...»;

alla pagina 9, prima colonna, all'art. 14, comma 5, dove è scritto: «5. *Il codice* non si applica: ...», leggasi: «5. *La presente sezione* non si applica: ...»;

alla pagina 9, seconda colonna, all'art. 17, comma 1, al secondo e terzo rigo, dove è scritto: «... secondo quanto previsto *dal presente capo* è soggetto ...», leggasi: «secondo quanto previsto *dalla presente sezione* è soggetto ...»;

alla pagina 10, seconda colonna, all'art. 22, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* non è ingannevole ai sensi *del presente codice*;», leggasi: «*a)* non è ingannevole ai sensi *della presente sezione*;»

alla pagina 11, seconda colonna, all'art. 26, comma 7, al terzultimo rigo, dove è scritto: «... messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli *5 e 6* ...», leggasi: «... messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli *24 e 25* ...»;

alla pagina 12, seconda colonna, all'art. 28, comma 1, al primo rigo, dove è scritto: «1. Le disposizioni *del presente capo* ...», leggasi: «1. Le disposizioni *della presente sezione* ...»;

alla pagina 13, prima colonna, all'art. 32, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... come disciplinati alla parte III, titolo III, *capo II*, sezione II ...», leggasi: «... come disciplinati alla parte III, titolo III, *capo I*, sezione II ...»;

alla pagina 15, prima colonna, all'art. 36, comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «... assicurata dal presente *capo* ...», leggasi: «... assicurata dal presente *titolo* ...»;

alla pagina 15, prima colonna, all'art. 37, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... ai sensi del presente *capo*.», leggasi: «... ai sensi del presente *titolo*.»;

alla pagina 27, seconda colonna, all'art. 95, commi 2 e 3, dove è scritto: «... dalla legge *29* dicembre 1977, n. 1084 ...», leggasi: «... dalla legge *27* dicembre 1977, n. 1084 ...»;

alla pagina 37, seconda colonna, all'art. 134, comma 2, al secondo e terzo rigo, dove è scritto: «... di cui all'articolo *1519-sexies*, comma primo, del codice civile ...», leggasi: «...di cui all'articolo *132, comma primo* ...»;

alla pagina 40, prima colonna, all'art. 140, comma 11, dove è scritto: «... del decreto legislativo 31 marzo *1988*, n. 80.», leggasi: «... del decreto legislativo 31 marzo *1998*, n. 80.».

05A12303

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601002/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00